

OGGETTO: Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 1478 del 14 luglio 2005, recante *“Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative. Disposizioni tecniche e procedurali del Piano regionale adottato con D.G.R. n. 625 del 8 luglio 2005. Bando per la presentazione delle domande di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel Lazio. Campagna vitivinicola 2005/2006”*.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTA la D.G.R. n. 625 del 8 luglio 2005, pubblicata sul supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 21 del 30 luglio 2005, recante *“Adozione del Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative. Campagne vitivinicole 2005/2006 e 2006/2007”*, con cui tra l’altro si incarica il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale ad emanare apposito bando e dettare le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo *Piano regionale*;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1478 del 14 luglio 2005, pubblicata sul supplemento ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 21 del 30 luglio 2005, recante *“Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative. Disposizioni tecniche e procedurali del Piano regionale adottato con D.G.R. n. 625 del 8 luglio 2005. Bando per la presentazione delle domande di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel Lazio. Campagna vitivinicola 2005/2006”*;

VISTA la D.G.R. n. 873 del 11 ottobre 2005, con cui sono state apportate modifiche alla D.G.R. n. 625 del 8 luglio 2005;

VISTA la Circolare AGEA n. 40, prot. n. 17238/UM del 5 settembre 2005, con cui l’AGEA ha indicato alle Amministrazioni regionali le modalità da adottare per la procedura di svincolo delle

polizze fidejussorie stipulate dai beneficiari del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

CONSIDERATO che alcune indicazioni contenute nella predetta circolare AGEA implicano la necessità di apportare talune modifiche alla determinazione dirigenziale n. 1478 del 14 luglio 2005, in particolare per quanto attiene le procedure relative allo svincolo delle polizze fidejussorie stipulate dai beneficiari del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

CONSIDERATO che, per maggiore chiarezza espositiva, occorre meglio esplicitare il contenuto di alcuni punti della richiamata determinazione dirigenziale n. 1478 del 14 luglio 2005;

RITENUTO, pertanto, che occorre apportare modifiche alla determinazione dirigenziale n. 1478 del 14 luglio 2005, per quanto attiene i seguenti punti:

- punto 7.1, *lettera g*);
- punto 8.2, *lettera C5*);
- punto 8.5;
- punto 9.3, *lettera c*) , terzo capoverso;
- punto 9.3, *lettera d*), primo capoverso;
- punto 10.2;
- punto 10.3, *lettera b*);
- punto 11.2;
- punto 11.3;
- punto 11.4;
- punto 12.1;
- punto 12.2;
- punto 12.3;

RITENUTO di dover disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa,

DETERMINA

1) la determinazione dirigenziale n. 1478 del 14 luglio 2005 è modificata come segue:

- **il testo del punto 7.1, *lettera g*) è sostituito dal testo seguente:**
 - g) analisi dei costi necessari per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione dei vigneti programmate. Detta analisi deve essere corredata da preventivo di spesa della ditta fornitrice dei materiali da utilizzare per la realizzazione dei lavori;
- **il testo del punto 8.2, *lettera C5*), undicesimo trattino, è sostituito dal testo seguente:**
 - il costo totale riconoscibile per la realizzazione degli interventi approvati ed il relativo sostegno o contributo comunitario concedibile (distinti anche per singola tipologia di azione), determinati nei limiti massimi indicati, per ciascuna azione, nella Tabella di cui all'*Allegato 3 bis* della D.G.R. n. 873 del 11 ottobre 2005;

- **il testo del punto 8.5 è sostituito dal testo seguente:**

8.5 SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE – Dopo aver provveduto alle disposizioni contenute al *punto 8.4* del presente provvedimento, l'Area Decentrata attua le procedure di seguito descritte, finalizzate allo svincolo delle polizze fidejussorie stipulate dai beneficiari in adempimento di quanto disposto al *punto 10.1* del presente provvedimento:

- a) provvede, attraverso l'utilizzo dello specifico software "*Potenziiale Viticolo*", **all'aggiornamento del "fascicolo aziendale" e della relativa parte grafica**, in applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2729/2000;
- b) entro quindici giorni dalla data della verifica di esecuzione degli interventi approvati e finanziati, e con le modalità consentite dal richiamato software "*Potenziiale Viticolo*", inoltra all'Area 15 la richiesta di svincolo della polizza fidejussoria.

Conseguentemente, entro quindici giorni dalla data di ricezione della predetta richiesta, l'Area 15 trasmette all'AGEA, con le modalità previste dall'applicazione informatizzata "*Potenziiale Viticolo*", la documentazione necessaria per lo svincolo della polizza fidejussoria, dandone contestuale comunicazione all'Area Decentrata.

- **il testo del punto 9.3, lettera c), terzo capoverso è sostituito dal testo seguente:**

Le spese sostenute tramite l'emissione di assegno "non trasferibile" (bancario o postale) devono essere documentate mediante la dichiarazione liberatoria del fornitore, nella quale siano indicati: le generalità del fornitore, gli estremi e l'importo della fattura, il numero dell'assegno bancario o postale. Nella dichiarazione liberatoria, inoltre, deve essere espressamente indicato che l'assegno è stato riscosso *con buon fine*.

- **il testo del punto 9.3, lettera d), primo capoverso è sostituito dal testo seguente:**

I *lavori in economia e/o i contributi in natura* vanno inoltre documentati mediante una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articolo 47, sottoscritta da un tecnico abilitato, o dal beneficiario, ovvero, in caso di società, dal rappresentante legale.

- **il testo del punto 10.2 è sostituito dal testo seguente:**

10.2 TERMINE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI – Ai sensi del regolamento (CE) n. 315/2003, articolo 1, paragrafo 2, **il beneficiario che ha ottenuto il sostegno comunitario anticipato su cauzione è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro la fine della seconda campagna di produzione successiva alla concessione dell'anticipazione del sostegno comunitario medesimo.**

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1342/2002, articolo 15 *bis*, paragrafo 2, il predetto termine di esecuzione degli interventi può essere modificato se:

- a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari, relativi al materiale vegetale, che impediscono la realizzazione della misura prevista.

Si descrive di seguito, qualora sussista almeno una delle condizioni descritte alle lettere *a)* e *b)* del presente *punto 10.2*, la procedura amministrativa finalizzata a riconoscere, agli aventi diritto, una proroga al termine di esecuzione degli interventi finanziati:

A) Domanda di proroga

Entro la fine della seconda campagna di produzione successiva alla concessione dell'anticipazione del sostegno comunitario, il beneficiario presenta all'Area Decentrata una specifica istanza scritta in cui si faccia esplicito riferimento alle cause per le quali è richiesta la

proroga, nonché ai tempi previsti per la realizzazione degli interventi finanziati. A detta istanza è allegata una dettagliata relazione tecnica sullo stato di realizzazione dei lavori di ristrutturazione del vigneto.

B) Riconoscimento proroga

Entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di proroga, l'Area Decentrata accerta e verifica le condizioni dichiarate dal beneficiario e, con provvedimento motivato inviato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, concede o nega la proroga del termine di esecuzione degli interventi finanziati.

Qualora la proroga sia concessa, nel provvedimento in questione deve essere indicata la data entro la quale il beneficiario è tenuto ad ultimare i lavori.

Qualora la proroga sia negata, nel provvedimento devono essere specificate le motivazioni che hanno determinato il diniego, nonché le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso avverso il provvedimento adottato.

N.B.: Possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 180 giorni successivi alla data entro la quale, ai sensi del regolamento (CE) n. 315/2003, articolo 1, paragrafo 2, il beneficiario è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati.

- **il testo del punto 10.3, lettera b) è sostituito, fino alla parola “avviata”, dal testo seguente:**

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da un tecnico abilitato, o dal beneficiario, ovvero da rappresentante legale in caso di società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni sia stata avviata:

- **il testo del punto 11.2 è sostituito dal testo seguente:**

11.2 REVOCA O DECADENZA PARZIALE DAI BENEFICI – L'Area Decentrata dispone la *decadenza parziale* dai benefici concessi qualora, a seguito della verifica di esecuzione degli interventi, venga accertato che l'insieme delle azioni oggetto del sostegno comunitario **non è stato realizzato interamente, ma è stato tuttavia attuato, entro le scadenze previste, su oltre l'80% delle superfici.**

L'Area Decentrata dispone, invece, la *revoca dei benefici* concessi qualora, a seguito della verifica di esecuzione degli interventi, venga accertato che l'insieme delle azioni oggetto del sostegno comunitario **non è stato realizzato, ovvero è stato realizzato in difformità alla normativa comunitaria e nazionale ed alle disposizioni contenute nel Piano regionale e nel presente provvedimento.**

Quando l'Area Decentrata deve disporre la decadenza parziale dai benefici concessi, ovvero la loro revoca, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1342/2002, art. 15 bis, paragrafo 2 e viene data attuazione alla procedura amministrativa di seguito descritta, nel rispetto delle indicazioni contenute sia nel *Manuale delle procedure e dei controlli* attinenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti redatto dall'AGEA, sia nella Circolare AGEA n. 40 prot. n. 17238/UM del 5 settembre 2005:

A) Avvio del procedimento di decadenza parziale dai benefici, ovvero della loro revoca

A mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'Area Decentrata contesta al beneficiario la parziale sussistenza, o l'insussistenza, dei requisiti e/o delle condizioni che hanno consentito l'erogazione anticipata del sostegno comunitario. Detta contestazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza parziale dai benefici, ovvero della loro revoca.

Con la medesima nota l'interessato è invitato a fornire, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della contestazione, elementi utili per l'eventuale riesame delle risultanze dell'accertamento svolto.

B) Verifica degli elementi utili forniti dal beneficiario

L'Area Decentrata verifica, attraverso l'esame degli elementi forniti dall'interessato, la sussistenza o l'insussistenza dei presupposti che hanno motivato l'avvio del procedimento di revoca o di decadenza parziale dai benefici. Tale verifica è posta in atto entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei chiarimenti da parte del beneficiario ed è svolta mediante adeguata attività di accertamento (sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato, qualora l'accertamento non possa avvenire in via documentale).

C) Provvedimenti adottati

C1) Provvedimento di decadenza parziale dai benefici

Quando l'Area Decentrata accerta definitivamente la mancanza parziale dei requisiti e/o delle condizioni che hanno consentito l'erogazione anticipata del sostegno comunitario, ovvero quando l'interessato non dà risposta alle contestazioni scritte, il Dirigente dell'Area Decentrata predispone un *provvedimento di decadenza parziale dai benefici* concessi, contenente, tra l'altro, le motivazioni, in fatto e di diritto, che hanno determinato il provvedimento medesimo, nonché le modalità per la presentazione dell'eventuale ricorso gerarchico. Il *provvedimento di decadenza parziale dai benefici* concessi è notificato all'interessato mediante apposita comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi:

- ammontare dell'importo che il soggetto interessato è tenuto a restituire;
- modalità di restituzione di detto importo, così come definite al *punto 11.3* del presente provvedimento;

Alla comunicazione in argomento è allegato il *provvedimento di decadenza parziale dai benefici* concessi, nonché il verbale di accertamento finale;

C2) Determinazione di revoca dei benefici

Quando l'Area Decentrata accerta definitivamente la mancanza totale dei requisiti e/o delle condizioni che hanno consentito l'erogazione anticipata del sostegno comunitario, ovvero quando l'interessato non dà risposta alle contestazioni scritte, il Dirigente dell'Area Decentrata predispone e trasmette all'Area 15 una motivata proposta di revoca dei benefici concessi.

Conseguentemente, con determinazione dirigenziale è disposta la *revoca dei benefici* concessi, cui provvede a dare attuazione l'Area Decentrata mediante comunicazione all'interessato, inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi:

- ammontare dell'importo che il soggetto interessato è tenuto a restituire;
- modalità di restituzione di detto importo, così come definite al *punto 11.3* del presente provvedimento;

Alla comunicazione in argomento è allegata la *determinazione dirigenziale di revoca dei benefici* concessi, nonché il verbale di accertamento finale;

D) Richiesta svincolo polizza fidejussoria

Entro quindici giorni dall'acquisizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta dal beneficiario, l'Area Decentrata, con le modalità consentite dall'applicazione informatizzata "*Potenziale Viticolo*", provvede ad inoltrare all'Area 15 la richiesta di svincolo della polizza fidejussoria, unitamente alla copia conforme all'originale della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma che il rinunciatario è tenuto a restituire.

E) Conclusione procedura amministrativa

Entro quindici giorni dalla richiesta dell'Area Decentrata inerente lo svincolo della polizza fidejussoria, l'Area 15 inoltra all'AGEA, con le modalità previste dall'applicazione informatizzata "*Potenziale Viticolo*", la documentazione necessaria per lo svincolo della polizza fidejussoria, dandone contestuale comunicazione all'Area Decentrata.

▪ **il testo del punto 11.3 è sostituito dal testo seguente:**

11.3 MODALITÀ E TEMPI DI RESTITUZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO INDEBITAMENTE PERCEPITO – La restituzione del sostegno comunitario indebitamente percepito dal beneficiario deve avvenire tramite pagamento diretto, effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con versamento sul conto corrente di contabilità speciale n. 1300, intestato ad "*AGEA, Aiuti ed ammassi comunitari*".

Nella causale del versamento devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario;
- la campagna viticola del regime di ristrutturazione per la quale è stato erogato il sostegno anticipato;
- l'importo restituito.

Se la restituzione avviene per i casi di cui al *punto 11.1* del presente provvedimento, l'importo da restituire deve essere distinto nelle voci "*quota economie di spesa*" e "*quota interessi*".

Se la restituzione avviene per i casi di cui ai *punti 11.2 e 12.1* del presente provvedimento, l'importo da restituire deve essere distinto nelle voci "*quota capitale*", "*quota sanzione*" e "*quota interessi*".

Se la restituzione avviene per i casi di cui al *punto 12.2* del presente provvedimento, l'importo da restituire deve essere distinto nelle voci "*quota capitale*" e "*quota interessi*".

Entro trenta giorni dalla notifica della richiesta di restituzione dell'importo indebitamente percepito, l'interessato provvede a pagare la somma dovuta ed a presentare all'Area Decentrata copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

L'Area Decentrata e l'Area 15, conseguentemente, adempiono alle indicazioni contenute al *punto 11.2, lettere D) ed E)* del presente provvedimento.

Se il beneficiario non provvede, entro i termini prescritti, al pagamento della somma dovuta, l'Area Decentrata e l'Area 15 danno attuazione, con le modalità consentite dall'applicazione informatizzata "*Potenziale Viticolo*", alla procedura inerente il recupero dell'importo indebitamente percepito.

Conformemente alle indicazioni contenute nel *Manuale delle procedure e dei controlli* attinenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, redatto dall'AGEA, "**nel caso in cui il rinunciatario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, l'Organismo Pagatore provvede al recupero tramite l'escussione della polizza fidejussoria.**

Qualora non sia possibile recuperare l'importo attraverso le procedure sopra descritte, l'AGEA provvede ad emanare apposito decreto ingiuntivo e, in mancanza di restituzione di quanto dovuto, all'iscrizione al Ruolo ed all'attivazione delle procedure previste dalla normativa in tema di riscossione coattiva a favore della Pubblica Amministrazione.

In tal caso l'AGEA provvede, inoltre, a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 e cioè alla sospensione dell'erogazione da qualsiasi pagamento.

Si precisa, infine, che ai sensi della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 25, commi 1 e 4, non vengono richieste restituzioni di importi indebitamente percepiti inferiori o uguali a 12 EURO, né sono concesse erogazioni per importi inferiori a 12 EURO".

- **il testo del punto 11.4 è sostituito dal testo seguente:**

11.4 CALCOLO DEGLI INTERESSI DOVUTI – Nei casi di restituzione del sostegno comunitario indebitamente percepito di cui al *punto 11.1* del presente provvedimento, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse da calcolarsi sulla sola voce "*quota economie di spesa*".

Nei casi di restituzione del sostegno comunitario indebitamente percepito di cui ai *punti 11.2, 12.1 e 12.2* del presente provvedimento, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse da calcolarsi sulla sola voce "*quota capitale*".

Il tasso di interesse legale applicabile è quello in vigore al momento in cui l'Area Decentrata notifica al soggetto interessato l'obbligo di restituzione.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001 e successive modifiche, il periodo per il quale devono essere applicati gli interessi decorre dalla data di notifica all'interessato dell'obbligo di restituzione dell'importo indebitamente erogato sino alla data di restituzione dell'importo medesimo.

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui l'erogazione sia avvenuta per errore dell'autorità competente, o di altra autorità, e se l'errore medesimo non era rilevabile dal beneficiario.

- **il testo del punto 12.1 è sostituito dal testo seguente:**

12.1 RINUNCIA AL SOSTEGNO COMUNITARIO – Il beneficiario che ha percepito il 100% del sostegno comunitario concesso su cauzione, può rinunciare definitivamente al relativo aiuto comunitario erogato anticipatamente. In tal caso egli è tenuto a restituire l'importo totale dell'aiuto corrisposto, maggiorato di una penale determinata come indicato alla *lettera B)* del presente *punto 12.1*.

In conformità a quanto indicato nel *Manuale delle procedure e dei controlli* attinenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, redatto dall'AGEA, si elencano di seguito gli adempimenti ai quali sono soggetti il beneficiario e le Strutture competenti della Direzione Regionale Agricoltura nei casi di rinuncia al sostegno comunitario anticipato su cauzione:

A) Comunicazione di rinuncia

Il beneficiario che intende rinunciare (richiamato nel testo come "rinunciatario") al sostegno comunitario percepito anticipatamente rispetto alla esecuzione degli interventi finanziati, è tenuto a comunicare all'Area Decentrata, e per conoscenza all'AGEA, la rinuncia all'aiuto comunitario mediante lettera motivata.

B) Avvio procedura amministrativa

Entro dieci giorni dalla data di ricezione della rinuncia, l'Area Decentrata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, invia al rinunciatario la comunicazione di *presa d'atto* della rinuncia e di decadenza dal sostegno comunitario concesso. La medesima comunicazione è trasmessa anche all'Area 15 e, per conoscenza, all'AGEA.

Nella comunicazione in argomento sono tra l'altro specificate, conformemente a quanto indicato al *punto 11.2* del presente provvedimento, le modalità con cui il rinunciatario deve provvedere a restituire l'importo del sostegno comunitario indebitamente percepito, maggiorato di una penale e, in particolare, è precisato quanto segue:

- a) se il pagamento della somma dovuta avviene entro il termine di 120 giorni dalla data dell'operazione bancaria di pagamento (data di emissione dell'assegno, ovvero data di emissione del bonifico bancario) del sostegno comunitario da parte di AGEA, **la penale è determinata nella misura del 12% del sostegno corrisposto**, corrispondente al 10% del valore della garanzia fidejussoria (essendo il valore della garanzia il 120% dell'aiuto corrisposto);

- b) se il pagamento della somma dovuta avviene dopo il termine di 120 giorni dalla data dell'operazione bancaria di pagamento (data di emissione dell'assegno, ovvero data di emissione del bonifico bancario) del sostegno comunitario da parte di AGEA, **il rinunciatario è tenuto a restituire un importo pari al 120% del sostegno medesimo e, in caso di non restituzione, l'AGEA procede all'incameramento della polizza fidejussoria.**

A seguito della comunicazione di *presa d'atto* della rinuncia, l'Area 15 provvede, con determinazione dirigenziale, alla revoca dei benefici comunitari concessi.

C) *Restituzione somme dovute*

Il rinunciatario, con le modalità indicate al *punto 11.3* del presente provvedimento, provvede a pagare la somma dovuta ed a presentare all'Area Decentrata copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

D) *Richiesta svincolo polizza fidejussoria*

Entro quindici giorni dall'acquisizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta dal beneficiario, l'Area Decentrata, con le modalità consentite dall'applicazione informatizzata "*Potenziale Viticolo*", provvede ad inoltrare all'Area 15 la richiesta di svincolo della polizza fidejussoria, unitamente alla copia conforme all'originale della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma che il rinunciatario è tenuto a restituire.

E) *Conclusione procedura amministrativa*

Entro quindici giorni dalla richiesta dell'Area Decentrata inerente lo svincolo della polizza fidejussoria, l'Area 15 chiede all'AGEA, attraverso le modalità previste dall'applicazione informatizzata "*Potenziale Viticolo*", lo svincolo della polizza fidejussoria, dandone contestuale comunicazione all'Area Decentrata.

Per maggiore chiarezza espositiva si precisa, inoltre, quanto segue:

- **non sono prese in considerazione le comunicazioni di rinuncia al sostegno comunitario inviate dai rinunciatari direttamente all'AGEA;**
- **la sola lettera di rinuncia, senza la restituzione del sostegno comunitario, non interrompe i termini previsti per il pagamento della penale;**
- **anche nel caso di non incasso dell'importo erogato dall'AGEA, il rinunciatario è tenuto a restituire la penale pari, secondo i casi, al 12% o al 20% dell'importo medesimo.**

▪ **il testo del punto 12.2 è sostituito dal testo seguente:**

12.2 RECESSO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE – Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001, qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, gli aventi diritto possono presentare apposita documentazione probante tali eventi.

Si elencano di seguito, in conformità a quanto indicato nel *Manuale delle procedure e dei controlli* attinenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, redatto dall'AGEA, le cause di forza maggiore che possono essere riconosciute al beneficiario ai fini del recesso dagli impegni precedentemente assunti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;

e) altri eventi segnalati dall'Amministrazione regionale come cause di forza maggiore, a condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di *“circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”*. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce *“un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”*.

Per quanto concerne le prove richieste ai soggetti beneficiari che invocano le cause di forza maggiore, la citata Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea indica che tali prove *“devono essere incontestabili”*.

Si precisa inoltre che:

- le motivazioni economiche non sono cause di forza maggiore;
- per cause di forza maggiore si intendono impedimenti oggettivi alla volontà del beneficiario non prevedibili al momento dell'assunzione dell'impegno.

Si descrive, di seguito, la procedura amministrativa da attuare ai fini del riconoscimento, agli aventi diritto, del recesso dagli impegni assunti per cause di forza maggiore:

A) Domanda di recesso

Entro quindici giorni dal momento in cui è in grado di provvedervi, il beneficiario presenta all'Area Decentrata una specifica istanza scritta in cui si faccia esplicito riferimento a *“Cause di forza maggiore - Reg. (CE) 2419/2001, art. 48”*. A detta istanza è allegata la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore;
- copia della domanda con cui il soggetto interessato ha chiesto il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

B) Determinazione di revoca dei benefici e recesso per cause di forza maggiore

Entro i successivi quindici giorni l'Area Decentrata trasmette all'Area 15, per i conseguenti adempimenti di competenza, le risultanze dell'istruttoria inerente la richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore, unitamente a copia della documentazione prodotta dall'interessato.

Qualora ricorrano le condizioni per il riconoscimento delle cause di forza maggiore, con determinazione dirigenziale è riconosciuto al rinunciatario il recesso per cause di forza maggiore ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001, articolo 48 ed è disposta la revoca dei benefici concessi, cui provvede a dare corso l'Area Decentrata mediante comunicazione all'interessato. Tale comunicazione è inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- ammontare dell'importo che il soggetto interessato è tenuto a restituire;
- modalità di restituzione di detto importo, così come definite al *punto 11.3* del presente provvedimento;

Alla comunicazione in argomento è allegata la *determinazione dirigenziale di revoca dei benefici concessi*;

C) Richiesta svincolo polizza fidejussoria

Entro quindici giorni dall'acquisizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta dal beneficiario, l'Area Decentrata, con le modalità consentite dall'applicazione informatizzata *“Potenziale Viticolo”*, provvede ad inoltrare all'Area 15 la richiesta di svincolo della polizza fidejussoria, unitamente alla copia conforme all'originale

della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma che il rinunciatario è tenuto a restituire.

D) Conclusione procedura amministrativa

Entro quindici giorni dalla richiesta dell'Area Decentrata inerente lo svincolo della polizza fidejussoria, l'Area 15 inoltra all'AGEA, con le modalità previste dall'applicazione informatizzata "Potenziale Viticolo", la documentazione necessaria per lo svincolo della polizza fidejussoria, dandone contestuale comunicazione all'Area Decentrata.

▪ **il testo del punto 12.3 è sostituito dal testo seguente:**

12.3 RECESSO PER TRASFERIMENTO DI AZIENDA – Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) 2419/2001 la cessione di un'azienda riguarda la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate. Nella fattispecie per unità di produzione si intendono le unità vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione.

In conformità a quanto indicato nel *Manuale delle procedure e dei controlli* attinenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, redatto dall'AGEA, vengono di seguito fornite le indicazioni cui attenersi nei casi di recesso per trasferimento di azienda.

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda dal cedente al cessionario, quest'ultimo (che subentra nella proprietà o nella conduzione dell'azienda) è tenuto al rispetto degli impegni assunti dal cedente all'atto della domanda di sostegno comunitario. Qualora il cessionario rinunci al sostegno comunitario, restano a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

E' in capo al cessionario la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda, con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate, anche a valenza retroattiva.

Si descrivono, di seguito, gli adempimenti ai quali sono soggetti il cessionario, e le Strutture competenti della Direzione Regionale Agricoltura nei casi di trasferimento, parziale o totale, dell'azienda:

A) Domanda di recesso

Entro quindici giorni dal perfezionamento della transazione con cui è stata trasferita l'azienda, il cessionario presenta all'Area Decentrata una specifica istanza scritta in cui si faccia esplicito riferimento a "*Recesso per trasferimento di azienda - Reg. (CE) 2419/2001, art. 50*". A detta istanza è allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto, regolarmente registrato, relativo alla transazione delle unità di produzione considerate;
- copia della domanda con cui il cedente ha chiesto il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- polizza fidejussoria stipulata dal cessionario, finalizzata all'erogazione anticipata del sostegno comunitario.

N.B.: qualora l'AGEA abbia già erogato il sostegno comunitario al cedente, il cessionario deve produrre una appendice alla polizza fidejussoria stipulata dal cedente, in cui sia indicata la variazione di responsabilità della polizza stessa.

B) Determinazione di recesso per trasferimento di azienda

Entro i successivi quindici giorni l'Area Decentrata, dopo aver provveduto all'aggiornamento del *fascicolo aziendale* consultabile sull'applicazione informatizzata "Potenziale Viticolo", trasmette all'Area 15, per i conseguenti adempimenti di competenza, le risultanze dell'istruttoria inerente la richiesta di riconoscimento del recesso per trasferimento di azienda, unitamente a copia della documentazione prodotta dall'interessato.

Qualora ricorrano le condizioni, con determinazione dirigenziale è riconosciuto al cedente il *recesso per trasferimento di azienda* ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001, articolo 50 ed è determinata in capo al cessionario la responsabilità del rispetto degli impegni assunti dal cedente per la realizzazione degli interventi.

L'Area 15, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all'interessato la *determinazione di recesso per trasferimento di azienda*, dandone contestuale comunicazione, per conoscenza, all'Area Decentrata.

L'Area Decentrata, ove del caso, provvede ad acquisire la documentazione del cedente relativa ad eventuali spese sostenute prima del trasferimento di azienda, con riferimento alle unità vitate oggetto dell'intervento.

- 2) è disposta la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.